

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA

Composta dai Sigg.:

Dott. Chierago

» Seminara

» Di Natale

» Toscano

PRESIDENTE

Giudice

Giudice Onorario

Giudice Onorario

riunito in Camera di Consiglio;

in data 26.10.2007 ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel proc. 394/07 VG aperto su richiesta del Pubblico Ministero in tutela dei minori P.M. (n. ...1991), P.M. (n. ...1990) e P.F. (n. ...1998) con oggetto: provvedimento limitativo della potestà su minori nei confronti di entrambi i genitori, P.R. e P.D., ai sensi dell'art. 333 CC

Sentiti entrambi i genitori all'udienza in data ...9.2007, i minori P.M. e P.M. nonché l'A.S. del Comune di S.A.L.B.;

sentita ulteriormente l'A.S. del Comune di S.A.L.B. in data 17-10.07;

esaminate le note depositate agli atti dai rispettivi difensori delle parti;

considerato che dall'istruttoria fin ora compiuta è emersa l'elevata conflittualità all'interno della coppia genitoriale, prossima alla separazione, e le complesse dinamiche scatenate da tale latente evento nei figli minori i quali appaiono tutti oggetto di strumentalizzazione da parte dei genitori;

vista l'insorgenza di complesse e mutevoli dinamiche anche all'interno della fratria, dinamiche che appaiono tanto più allarmanti alla luce della non chiara e razionale organizzazione della vita familiare da parte della coppia (la madre, infatti, medico in servizio presso il P.O. di T. parrebbe essersi allontanata dalla residenza familiare portando con sé, quantomeno per il periodo estivo, i minori M. e F., mentre il padre lavora a C. ed è domiciliato a S.A.L.B.)

considerato che tutti tre i minori presentano disturbi dell'adattamento in considerazione della perdurante crisi familiare, disturbi variamente configurantisi in considerazione delle caratteristiche personologiche di ciascuno di loro;

considerato altresì che dei tre fratelli quello che maggiormente risulta destabilizzato dalla crisi familiare è P.M., che appare privo di regole ed orari e che, nonostante particolarmente dotato sotto il profilo intellettuale, risulta mantenere un profitto alquanto discontinuo in ambito scolastico e rapporti particolarmente problematici non solo con il resto della fratria ma altresì con il padre, caratterialmente alquanto più "rigido" della madre, percepita dal minore come figura protettiva ma anche "permissiva" da poter quindi sfruttare a proprio vantaggio nella fase più acuta della crisi familiare – circostanza questa che determina una immediata ricaduta nei già difficili rapporti all'interno della coppia genitoriale;

ritenuto di dover tutelare il più debole dei minori, P.M., attraverso l'inserimento dello stesso in idonea struttura comunitaria (del tipo "P." ovvero "il F."), purché tale soluzione risulti gradita al minore e dallo stesso accettata e condivisa;

ritenuto di dover altresì prescrivere ad entrambi i genitori di intraprendere terapia familiare presso il CF competente per territorio, con estensione del trattamento anche ai minori sia per ciò che attiene ai rapporti interni alla fratria sia per ciò che attiene alla relazione di ciascun minore con ciascun genitore;

ritenuto di dover altresì disporre la presa in carico dei minori da parte del SNPI di T.E. per opportuna diagnosi ed eventualmente trattamento;

ritenuto di dover infine prescrivere ad entrambi i genitori di sottoporsi a valutazione dell'assetto personologico e delle capacità genitoriali presso il Servizio di Psicologia di S.P.C.

Visto il parere del PM e provvisoriamente decidendo

P.Q.M.

Visto l'art. 333 CC;

affida i minori P.M., P.M. e P.F. al SS del Comune di S.A.L.B.

Dispone il collocamento in idonea struttura comunitaria (del tipo "P." ovvero "il F.") del minore P.M., solo se tale soluzione sia accettata dal minore. Fin d'ora autorizzando i rientri dello stesso presso l'abitazione familiare nei fine settimana e durante le festività.

Dispone la presa in carico di P.M., P.M. e P.F. da parte del UONPI di T.E.

Prescrive ai genitori, P.R. e P.D., di intraprendere un percorso di mediazione familiare, con le modalità di cui in parte motiva, presso il CF di S.A.L.B. (che formalmente di incarica)

Prescrive ad entrambi i genitori, P.R. e P.D. – res.ti in S.A.L.B., Via ..., di sottoporsi a valutazione dell'assetto personologico e delle capacità genitoriali presso il Servizio di Psicologia di S.P.C. (che formalmente si incarica)

Dispone che il SS, il CF, l'UONPI ed il Servizio di Psicologia di S.P.C. relazionino entro giorni novanta.

Così deciso nella camera di consiglio in data 26.10.07.

Il Presidente

Depositato
27/10/2007